

Modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI, 734.71)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla ordinanza attuale

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<p><i>Art. 8a^{ter} cpv. 5</i></p> <p>⁵ Su richiesta comunica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla EICom: i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma non anonimizzata per i suoi compiti di esecuzione nel quadro della LAEI; b. all'Ufficio federale dell'Energia (UFE): i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma pseudonimizzata per le valutazioni statistiche; c. alle autorità cantonali: i dati di base e di misurazione in forma pseudonimizzata per i loro compiti di esecuzione. 	<p><i>Art. 8a^{ter} cpv. 5 lett. b^{bis}</i></p> <p>⁵ Su richiesta comunica:</p> <p>b^{bis} all'Approvvigionamento economico del Paese e alle organizzazioni dell'economia incaricate conformemente all'articolo 60 LAP: i dati di misurazione e i dati di base dei consumatori finali nonché i dati di base dei gestori delle reti di distribuzione in forma non anonimizzata ai fini della preparazione e dell'esecuzione delle misure secondo la LAP.</p>